

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE DI TORINO**

N. 10835/2026 RGNR

Oggetto: memoria del pubblico ministero (art. 121 cpp) - **Istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis, comma 2, del del D. L.vo 22 gennaio 1948 n. 66** così come modificato dall'art. 14 del D.L. 11 aprile 2025 n. 48 convertito nella L. 9 giugno 2025 n. 80 (L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87)

Il pubblico ministero,  
nel giudizio in corso nei confronti di

1. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
16. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_
18. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_

tutti indagati per il seguente reato:

delitto di cui agli artt. 110 cp - 1, comma 2 del D. L.vo n. 66/1948 poiché, in concorso con circa duecento altre persone, nell'ambito di una manifestazione di protesta contro l'eccidio in corso nella striscia di Gaza, impedivano la libera circolazione lungo il raccordo della tangenziale Torino-Caselle, ostruendolo con il proprio corpo  
In Torino, il 17 maggio 2025

solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 1 bis, comma 2, del del D. L.vo 22 gennaio 1948 n. 66 come modificata dall'art. 14 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella L. 9 giugno 2025 n. 80, che prevede che sia punito con la reclusione

da sei mesi a due anni l'impedimento della libera circolazione su strada ordinaria ostruendola con il proprio corpo, se il fatto è commesso da più persone riunite

- per contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost., per essere stata introdotta con un decreto-legge (D.L. 11 aprile 2025, n. 48) emanato in assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza;
- per contrasto con gli artt. 17 e 40 Cost., che riconoscono il diritto di riunione e il diritto di sciopero, i quali, nel loro esercizio, possono creare indirettamente dei disagi, fra cui intralci temporanei alla circolazione di terzi;
- in subordine, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevede che la condotta sia punibile solo ove tenuta "al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione";
- in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., nella parte in cui prevede quale minimo edittale della pena sei mesi di reclusione.

### **1. Rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio in corso.**

Va premesso che non osta al sollevamento della questione di legittimità costituzionale la scelta del pubblico ministero di procedere nelle forme del decreto penale anziché con rito ordinario. Nessuna delle norme che regolano il giudizio sulla costituzionalità delle leggi appare preclusiva: non l'art. 1 della L. cost. n. 1/1948, il quale prevede che la questione sia sollevata "nel corso di un giudizio" e sia ritenuta non manifestamente infondata dal "giudice"; non l'art. 23 della L. 87/1953, che riconosce alle parti e al pubblico ministero il potere di sollevare la questione "nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale"; infine non l'art. 1 delle Norme integrative del 1953, che al capo I, titolato "Questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio", fa riferimento al "giudice davanti al quale pende la causa".

Queste formule ampie vanno intese nel senso che la questione di costituzionalità può essere sollevata non solo dal giudice davanti al quale si celebra il processo penale nelle forme del rito ordinario, ma anche dal giudice che deve fare applicazione della norma denunciata nell'ambito di un rito speciale, come quello che può portare a un decreto penale. Ciò che rileva è unicamente che il giudice sia titolare del potere di risolvere quell'aspetto, procedimentale o preliminare, necessario per la prosecuzione e la definizione del giudizio.

Quanto alla rilevanza della questione, si osserva che il presente procedimento è stato aperto poiché, nel corso di una manifestazione di protesta contro l'eccidio in corso a Gaza, un corteo di circa duecento persone, di cui facevano parte gli imputati, ha occupato per circa una decina di minuti entrambe le carreggiate del raccordo tangenziale Torino - Caselle, così ostacolando e ritardando il traffico veicolare.

Questa condotta, di impedimento della libera circolazione stradale con il proprio corpo, è sanzionata penalmente dall'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 a seguito delle modifiche normative apportate dal D.L. n. 48/2025 poi convertito. Prima di allora, in virtù dell'art. 17 del D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 ("Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"), il blocco stradale, attuato in qualsiasi forma, costituiva un mero illecito amministrativo per cui era prevista una modesta sanzione pecuniaria. L'impedimento alla circolazione realizzato con il proprio corpo era rimasto fuori dal perimetro penale anche dopo il ripristino del reato di blocco stradale da parte dell'art. 23

del D. L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito nella L. 1° dicembre 2018 n. 132), che lo aveva circoscritto alla condotta realizzata a mezzo di oggetti o congegni o altri mezzi diversi dall'interposizione fisica. L'attuale trattamento sanzionatorio previsto per il blocco stradale è dunque deteriore rispetto a quello antecedente: quella stessa condotta che prima era repressa come illecito amministrativo, è diventata un reato.

La questione di costituzionalità dell'art. 14 del D.L. n. 48/2025 è chiaramente rilevante nel giudizio in corso, perché in caso di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 bis, comma 2, del D. L.vo 22 gennaio 1948 n. 66 come modificato dall'art. 14 del D.L. 11 aprile 2025 n. 48, non potrebbe essere emesso un decreto penale o, in caso di opposizione al decreto, non verrebbe pronunciata una sentenza di condanna all'esito del susseguente processo.

Per quegli imputati che sono chiamati a rispondere anche di imbrattamento ( ) o accensioni pericolose ( ), per avere nel corso della manifestazione vergato sull'asfalto la scritta "Free Gaza" e bruciato delle croci di legno su cui erano state applicate le foto del presidente degli Stati Uniti, del presidente dell'Egitto, del re di Giordania e dell'emiro del Qatar, l'accoglimento della questione farebbe venire meno uno dei capi di imputazione.

## **2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.**

Oltre che rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 non è manifestamente infondata. Sussistono infatti profili di illegittimità della disposizione sia per le modalità della sua emanazione, sia per il suo contenuto.

Quanto alle modalità di emanazione, l'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948, nella sua formulazione attuale, è frutto dell'intervento di un decreto-legge, il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, adottato al di fuori dei casi straordinari di necessità e d'urgenza, in contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost.

Quanto al contenuto, il novellato reato di blocco stradale attuato con il corpo collide con la libertà di riunione sancita dall'art. 17 Cost. e con il diritto di sciopero tutelato dall'art. 40 Cost.

Ancora, esso contrasta con il principio di ragionevolezza, di cui è espressione l'art. 3 Cost., in relazione all'elemento soggettivo richiesto per la punibilità, per disparità di trattamento fra fattispecie assimilabili,

Infine, l'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 è lesivo del principio di proporzionalità fra fatto e pena (art. 3 Cost) e del principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.).

### **2.1. Contrasto con l'art. 77, comma 2, della Costituzione per difetto dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza.**

Il D.L. 11 aprile 2025 n. 48, che ha modificato l'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948, è illegittimo per essere stato adottato in assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, l'adozione del decreto-legge è prevista come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, di principi normativi e di regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, "a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e

della tutela delle minoranze politiche»; senza il rispetto di tali condizioni “il decreto-legge si tramuta in un improprio “disegno di legge ad urgenza garantita”, in cui si possono trasfondere le norme più disparate, confidando nel fatto che la legge di conversione ne consolidi l’efficacia” (sent. n. 146/2024).

Queste considerazioni valgono tanto più quando un decreto-legge interviene nella materia penale, che presenta profili di particolare delicatezza e necessita di una più attenta ponderazione.

Ora, in relazione al D.L. n. 48/2025, che reca l’instestazione «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario», difetta qualsivoglia indice, sia intrinseco che estrinseco, della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere. Il suo preambolo contiene unicamente una serie di affermazioni apodittiche: “Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché al miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell’usura; Ravvisata, inoltre, la necessità e urgenza di introdurre misura in materia di ordinamento penitenziario”.

È evidente che la sussistenza della necessità ed urgenza non può essere sostenuta sulla scorta di tali enunciati immotivati, senza alcun richiamo a situazioni di fatto, tanto più che per alcune delle materie su cui ha inciso il D.L. n. 48/2025 si fa fatica a immaginare perfino in astratto quali situazioni emergenziali potrebbero insorgere (in particolare, per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Con particolare riguardo al reato di blocco stradale, va evidenziato che nel periodo antecedente all’emanazione del decreto-legge non si erano verificati episodi tali da giustificare un intervento emergenziale, non essendovi stato nei primi mesi del 2025 un aumento esponenziale e disordinato delle manifestazioni di protesta e degli scioperi intensificati in tutta Italia a partire dal 7 ottobre 2023, tale da arrecare gravi intralci alla circolazione.

Il ricorso alla decretazione d’urgenza appare vieppiù anomalo considerando che il decreto-legge, entrato in vigore il 12 aprile 2025, ha introdotto disposizioni analoghe a quelle contemplate in un disegno di legge di iniziativa governativa che era in quel momento al vaglio parlamentare (d.d.l. n. 1660, approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 dalla Camera dei deputati e, a partire dal 27 marzo 2025, in stato di relazione al Senato, sub. Atto n. 1236), così vanificando il lavoro svolto dalle Camere ed esautorandole.

Il difetto dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza è reso palese anche dalla eterogeneità della materia regolata con il D.L. n. 48/2025, che spazia dal terrorismo all’usura, dalla tutela del personale dei Vigili del fuoco all’ordinamento penitenziario.

A riguardo la Corte costituzionale ha individuato, tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (sen. n. 171 del 2007). È bensì vero che l'urgente necessità del provvedere può indurre ad emanare una pluralità di norme accomunate dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie variegate, afferenti anche a materie diverse, ma occorre pur sempre che esse siano indirizzate a fare fronte all'urgenza, mentre "la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni" (sent. n. 22/2012).

Del resto, l'obbligo di omogeneità è esplicitato dall'articolo 15 della Legge n. 400 del 1988 che, pur non avendo rango costituzionale, recepisce e dettaglia la prescrizione di cui all'art. 77, comma 2, Cost., statuendo che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, *omogeneo* e corrispondente al titolo».

La mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza configura un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che non è stato sanato dalla legge di conversione. La Corte costituzionale, a partire dalla sent. n. 29/1995, ha affermato che la straordinarietà, necessità ed urgenza costituiscono un requisito di validità costituzionale dell'adozione del decreto legge, "di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge [...] quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione". Nella sent. n. 171/2007 la Corte ha aggiunto che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie».

## 2.2. Contrasto con la libertà di manifestazione e il diritto di sciopero di cui agli artt. 17 e 40 della Costituzione

Nel merito, l'incriminazione del blocco stradale attuata con il corpo lede i diritti di riunione e di sciopero tutelati rispettivamente dagli artt. 17 e 40 Cost. La possibilità che si creino rallentamenti o addirittura blocchi del traffico è infatti connaturata alle manifestazioni, sia che esse si svolgano in forma statica, mediante *sit-in*, sia in forma dinamica. Fa parte della fisiologia dei cortei l'arresto periodico in certi punti del percorso per consentire al gruppo di non disperdersi e scandire slogan rivolti a sensibilizzare i passanti.

Nel trasformare un diritto in delitto il legislatore non ha effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco conforme ai valori costituzionali, valutando i fondamentali diritti di libertà individuale e collettiva come recessivi rispetto all'interesse alla circolazione.

Andava considerato che, per gli scioperi, la giurisprudenza riconosce che la protesta sindacale si esplica legittimamente con modalità che vanno ben oltre la mera astensione dal lavoro, compreso il picchettaggio, purché non tramodi in violenza o minaccia. A

ragionare altrimenti, verrebbero incriminati per blocco stradale perfino gli operai che, radunatisi in massa davanti all'azienda, occupando il manto stradale prospiciente, ostacolano la circolazione.

Quanto alle manifestazioni di protesta, si consideri che il D.L. 24 febbraio 2026 n. 23 ha novellato l'art. 18 del TU di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 733) prevedendo, per il caso di manifestazione non preavvisata (nei confronti dei promotori), o di manifestazione preavvisata per la quale non siano rispettate le limitazioni poste alla circolazione o all'itinerario da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica (nei confronti dei partecipanti), una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 10.000 euro. Ora, l'ordinamento, comminando una pena detentiva quando un corteo intralci il traffico e una sanzione pecuniaria per la ben più grave ipotesi in cui esso metta a rischio l'incolumità collettiva, entra in contraddizione con sé stesso. Applicare la norma dell'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 all'ipotesi di manifestazioni di protesta, preavvisate o meno, significa aggirare la *voluntas legis* espressa dal legislatore del 2026, di depenalizzare la condotta, in linea d'altronde con le indicazioni della Carta europea dei diritti dell'uomo che all'art. 11 tutela la libertà di riunione, ammettendo restrizioni se "necessarie in una società democratica".

Non risultano percorribili interpretazioni della norma qui censurata in senso conforme alle citate disposizioni della Costituzione, ritenendo che il blocco stradale attuato nell'ambito di una manifestazione di protesta o di uno sciopero costituisca esercizio di un diritto, perché la giurisprudenza è consolidata in senso opposto.

### 2.3. **Contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per la mancata previsione che il fatto sia punibile solo in presenza del dolo specifico di impedire o ostacolare la libera circolazione**

La formulazione della norma dell'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 contrasta anche con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo della disparità di trattamento fra fattispecie assimilabili. *Tertium comparationis* è l'analoga disposizione dell'art. 1 dello stesso D. L.vo, stante l'omogeneità fra fattispecie: entrambe sono poste a tutela della libertà di circolazione, ma in un caso (art. 1 bis) l'ostruzione viene realizzata frapponendo il proprio corpo, nell'altro caso (art. 1) è cagionata dall'abbandono di congegno o oggetti o dall'ostruzione o dall'ingombro della sede stradale con altre modalità.

Senonché le due norme divergono, oltre che per le modalità dell'azione, per la diversa connotazione dell'elemento soggettivo: il dolo è specifico per il reato di cui all'art. 1, generico per quello di cui all'art. 1 bis. Nel primo caso è punito chi agisce "al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione", nel secondo l'impedire la libera circolazione non costituisce la finalità ma integra gli estremi della condotta. Conseguentemente, in caso di ostruzione di una strada con il proprio corpo basta la consapevolezza di ostacolare il passaggio veicolare, non essendo richiesto che l'impedimento sia l'obiettivo perseguito: il reato sussiste anche se la finalità è quella di manifestare o protestare.

Questa diversa configurazione dell'elemento soggettivo poteva trovare in passato giustificazione nella circostanza che, a partire dal 1999, il blocco stradale attuato con il corpo, a differenza di quello causato altrimenti, costituiva un illecito amministrativo, per cui era sufficiente la colpa; ma dopo la sua incriminazione nel 2025 non si comprendono le ragioni della diversa considerazione. In termini pratici - e anche prescindendo dall'ipotesi

di gran lunga più ricorrente, in cui il blocco della circolazione sia dovuto allo svolgimento di manifestazioni –, basti pensare che se un'auto per un qualche motivo viene lasciata volontariamente in mezzo alla strada e blocca il traffico, senza che tale fosse l'intenzione del proprietario, non è contestabile il reato di cui all'art. 1 del D. L.vo n. 66/1948, mentre per una maxi rissa scoppiata in mezzo alla carreggiata che costringa i veicoli in transito ad un arresto prolungato sarebbe ipotizzabile l'integrazione del delitto di cui all'art. 1 bis del D. L.vo. In astratto, perfino un capannello di persone che si formi davanti a una chiesa o a un matrimonio o un funerale potrebbe essere considerato illecito, ove impedisca alle auto di muoversi liberamente.

Non si tratta di una semplice irrazionalità della normativa, ma di una incongruenza legislativa che rende irragionevole la disciplina per lesione del principio di eguaglianza: si richiede il dolo specifico, rendendo penalmente irrilevante la condotta in presenza di dolo generico, per il reato più grave (il blocco del traffico con congegni, oggetti o altri mezzi che potrebbero causare incidenti), mentre si ritiene sufficiente la consapevolezza e volontarietà della condotta per quello meno grave (la formazione di una barriera umana).

Nè è possibile, per altro verso, dare alla normativa una lettura conforme ai principi costituzionali, considerando sottintesa anche nella incriminazione di cui all'art. 1 bis la finalità di impedire od ostacolare la libera circolazione: si tratterebbe di una lettura del tutto implausibile che la diversità di formulazione, non frutto di una svista ma di un consapevole disegno legislativo, non consente. Essendo improbabile o difficile dare della norma una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso sopra indicato, è dunque in ogni caso necessario adire la Corte costituzionale per stabilire se la soluzione prospettata, conforme alla Costituzione, sia invece possibile (in linea con Corte cost., sent. n. 42/2017).

#### 2.4. **Contrasto con il principio di proporzionalità delle pene di cui agli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione, per essere la pena troppo elevata nel minimo edittale**

In via subordinata, ove non si ritenesse fondata la questione di legittimità costituzionale per le motivazioni di cui sopra, la scelta di comminare per la condotta incriminata una pena così elevata nel minimo edittale, sei mesi di reclusione, è lesiva del principio di eguaglianza, che "esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali" (Corte cost., sent. n. 409/1989).

La pena appare sproporzionata sia in sé, sia rispetto a quella prevista per altro reato, tanto più stante l'assenza della previsione del dolo specifico di bloccare la circolazione. Quanto alla abnormità della sanzione in sé, va ricordato che – come affermato ancora di recente dalla Corte costituzionale (sent. n. 46/2024) – la discrezionalità del legislatore non può tradursi in arbitrio: "Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità".

Ora, la disposizione dell'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 rende penalmente rilevante un comportamento passivo e non violento, motivato da finalità di protesta, che ha ricadute indirette e transeunti sulla circolazione ma non arreca pericoli alle persone nè danni alle cose. Nè vale la

considerazione che, in attuazione del principio di offensività in concreto, è possibile non contestare il reato ritenendo la condotta non sussumibile nella fattispecie (come suggerito dalla Corte cost., sent. n. 113/2025, punto 4.3) perché, quando essa è posta in essere da un numero consistente di persone, come accade in genere nelle manifestazioni, difficilmente se ne può argomentare l'irrelevanza. Neppure pone rimedio alla eccessività della sanzione l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), che è inapplicabile quando, pur in presenza di un fatto di modesta gravità, difetti il requisito della non abitualità della condotta.

Per altro verso, per riproporzionare la pena non è sufficiente invocare l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62, comma 1 n. 1 cod. pen.), perché essa è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di valutazioni etiche corrispondenti a valori unanimemente condivisi (Cass. sez. VI, 1° luglio 2020 n. 19764) e i temi di politica internazionale sono tradizionalmente divisivi; né la concessione di circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.). Come affermato a più riprese dalla Corte costituzionale (ad esempio nella sent. n. 63/2022), la sproporzione sanzionatoria non può essere superata evocando la possibilità di fare valere circostanze attenuanti: sia perché la ricorrenza di queste ultime è solo eventuale, sia perché la funzione delle attenuanti è di adeguare la misura della pena al disvalore del fatto concreto, non di correggere l'abnormità dei limiti edittali comminati dal legislatore.

Sanzioni così sproporzionate appaiono illegittime anche alla luce del principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost. La Corte costituzionale ha in passato più volte ricordato come la funzione rieducativa non debba e non possa essere confinata alla sola fase dell'esecuzione, ma "lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue" (sent. n. 313/1990). La norma incriminatrice dell'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 viene a colpire manifestanti che esprimono istanze solidaristiche, pacifiste, ambientaliste, rivendicazioni di carattere sociale e che percepiscono come immotivata e ingiusta la reazione repressiva dell'ordinamento.

Si pone poi il problema della diversità di trattamento sanzionatorio, in assenza di giustificazioni ragionevoli, fra la condotta di blocco stradale sanzionata dall'art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 e quella prevista per un'altra fattispecie che in concreto può intervenire a sanzionare condotte analoghe: il reato di violenza privata, per il quale la norma incriminatrice dell'art. 610 cod. pen. fissa una pena detentiva massima ma non una minima, con la conseguenza che vale il limite generale di quindici giorni di reclusione (art. 23 cod. pen.). Si pensi all'eventualità che più persone impediscano al proprietario di un'auto in sosta in un parcheggio o in un garage di spostarla. La violenza è uguale, e anzi maggiore, di quella esplicita dai manifestanti che ostacolano indirettamente lo scorrimento del traffico nell'ambito di una manifestazione, ma la pena sarebbe molto più blanda di quella prevista per quest'ultima situazione. Si tratta di una sperequazione sanzionatoria che mette in discussione la coerenza dell'ordinamento.

Alla luce di tali argomentazioni, si chiede alla S.V., laddove reputasse rilevante e non manifestamente infondata la questione, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella L. 9 giugno 2025 n. 80, per contrasto con gli articoli 77, comma 2, 17, 40, 3, 27, comma 3 della Costituzione nei termini sopra illustrati.

Torino, 20 maggio 2026

Il pubblico ministero

*Elisa Pazá*  
